

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1028)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 marzo 1973 (V. Stampato n. 1006)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TANASSI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

col Ministro delle Finanze

(VALSECCHI)

col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 aprile 1973*

**Autorizzazione al Ministero della difesa a costruire od acquistare
alloggi di tipo economico per il personale militare**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per la durata di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 1973 ed entro il limite di spesa di lire 1.250 milioni annui, da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Ministero predetto è autorizzato a costruire, tramite il Ministero dei lavori pubblici o, solo eccezionalmente, ad acquistare tramite il Ministero delle finanze, fabbricati di tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo dei propri dipendenti, nelle località ove se ne manifesti la necessità per garantire la piena ed immediata funzionalità dei comandi, reparti ed enti delle Forze armate.

Art. 2.

Per l'attuazione del programma di costruzione di cui al precedente articolo, il Ministero della difesa, qualora non possa avvalersi di aree demaniali disponibili, è autorizzato ad acquistare, tramite il Ministero delle finanze, aree private.

Art. 3.

Gli alloggi saranno assegnati in concessione dall'Amministrazione delle finanze ai dipendenti designati dall'Amministrazione della difesa secondo le norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, tenuto conto delle particolari condizioni di difficoltà economica e di disagio familiare degli interessati.

Art. 4.

All'onere di lire 1.250 milioni derivante dalla presente legge nell'anno 1973 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.